Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 11 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero della sanità

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 agosto 1982, n. **526**.

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 1.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce, per le forme morbose di più alta rilevanza sociale, i protocolli relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici.

Le unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, si applicano anche agli istituti scientifici delle università ed agli istituti superiori.

Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.

Art. 3.

Al fine di ridurre i consumi sanitari non necessari, le unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni di prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse.

Le unità sanitarie locali provvedono altresì alla riorganizzazione del lavoro nei loro laboratori di analisi cliniche e di radiologia anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle esigenze diagnostiche degli assistiti, di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi e di ridurre la durata della degenza media ospedaliera.

Art. 4.

L'ultimo alinea della lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, è sostituito dal seguente:

« L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, può essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unità sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilità del rinvio delle cure ».

Art. 5.

Le regioni adottano le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle unità sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal Piano sanitario nazionale.

Art. 6.

All'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo è aggiunto il seguente comma:

« In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente ».

Art. 7.

Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti *v*) e *z*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1° gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.

Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Art. 8.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sone tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

Il contributo di cui al primo comma è sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

La misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità, sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato.

Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge, della componente caricamenti delle tariffe medesime.

Titolo II

INTERVENTI IN PARTICOLARI SETTORI

Art. 9.

Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, i cui contratti sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie degli esami di idoneità, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, è incrementata della somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Tra le esigenze di cui al primo comma sono comprese quelle afferenti ai giovani immessi nelle graduatorie ma non ancora transitati nei ruoli per mancanza di posti al momento disponibili anche in amministrazioni ed enti diversi da quelli presso i quali i giovani stessi hanno prestato il servizio o espletato l'esame di idoneità.

Gli accreditamenti delle somme spettanti alle regioni, comprese quelle non ancora liquidate per periodi pregressi sono subordinati:

a) all'avvenuta indizione degli esami di idoneità per tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'approvazione delle graduatorie uniche regionali relative agli esami di idoneità già espletati;

c) al rispetto delle riserve concernenti l'immissione nei ruoli degli idonei nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato servizio;

d) all'espletamento degli esami ancora da effettuare ed all'approvazione delle relative graduatorie, comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Per gli accreditamenti di cui al comma precedente la rendicontazione semestrale che le regioni sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal CIPE, deve essere corredata da apposita delibera, certificativa della giunta regionale, la quale attesti l'avvenuto espletamento degli adempimenti indicati nello stesso comma precedente. Il rispetto delle riserve di cui alla lettera *c*) del precedente comma deve essere dimostrato in termini analitici.

Art. 10.

Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi è fatto obbligo di tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996.

Art. 11.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.290 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-88; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate, rispettivamente, in lire 100 miliardi ed in lire 280 miliardi.

Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, così come risulta modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, è integrato di lire 300 miliardi e l'importo relativo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1983-85.

A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

Il Mediocredito centrale è autorizzato ad impiegare il ricavato dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, oltre che per la concessione di mutui a medio termine ad istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti, anche per tutte le operazioni di rifinanziamento ad esso consentite da norme di legge e di statuto. Per le medesime finalità il Mediocredito può altresì compiere operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali e di categoria, con enti e istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni ita-

liane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 13.

Al fine di assicurare continuità all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1982 fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi.

Per l'attuazione della legge dello Stato in favore della rinascita delle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 è iscritta, in termini di competenza, la somma di lire 285 miliardi.

Art. 14.

In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 200 miliardi, per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per la attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione medesima.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 389.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invierà al Parlamento, entro il 31 dicembre 1982, una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo; l'amministrazione regionale è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.

All'onere di cui al precedente primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91 ».

Art. 15.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1982, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.

Art. 16.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Resta ferma l'autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie è portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma ».

Art. 17.

Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-81, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.000 miliardi, già autorizzato dall'articolo 7 della legge n. 119 del 1981, viene ulteriormente elevato a lire 3.500 miliardi.

L'integrazione di lire 500 miliardi viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 250 miliardi nell'anno 1983 e di lire 250 miliardi nell'anno 1984 ed è versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda, connesse con la realizzazione del predetto programma.

Art. 18.

E' dichiarato il riscatto delle ferrovie Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, nonché l'assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell'incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.

Allorquando diverrà operativa per la regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie in concessione di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cesserà la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti.

L'indennizzo da corrispondere alla società concessionaria è determinato nell'importo di L. 4.239.000.000, che sarà versato alla società stessa, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio effettuato dalla società concessionaria fino alla consegna delle linee, il Ministero dei trasporti è autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre quella già effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080.

Gli oneri derivanti dal presente articolo faranno carico al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1982.

Art. 19.

Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, già aumentato con l'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 10 miliardi, di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi.

Per finanziare il completamento del piano di ricostruzione del comune di Pantelleria, ivi compresa la diga foranea a protezione del porto e relative strutture, è autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 4.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Per le opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione del duomo di Monreale, del chiosco e dei locali annessi e della cattedrale di Palermo e locali annessi, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, da ripartirsi rispettivamente in ragione di miliardi 3 per ciascuno dei due complessi.

Art. 20.

Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 21.

E' autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350.000 milioni di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare per lire 347.500 milioni agli interventi e con le modalità previsti dall'articolo 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e per lire 2.500 milioni a spese e compensi per le attività di studi e ricerche come disciplinate dall'articolo 18, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

I contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture possono essere stipulati oltre che con le modalità previste dall'articolo 18, comma secondo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784.

Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1982, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 22.

Lo stanziamento di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme sui contributi agli enti culturali, è aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 3.000 milioni.

L'incremento sarà ripartito tra gli istituti culturali regolamentati dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, ed inseriti nella tabella approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624.

Art. 23.

Con riferimento al fabbisogno straordinario per lo anno 1982 derivante dal 50° anniversario della Mostra internazionale del cinema di Venezia, è assegnato un contributo di lire 1.000 milioni all'ente autonomo « La Biennale di Venezia » per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 24.

I limiti di spesa stabiliti con leggi 1° marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, sono duplicati.

Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma.

Art. 25.

Nell'anno finanziario 1983 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 50, al fine di consentire alle università ed alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1982 il termine di perenzione di finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980.

Art. 27.

La disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176, va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

Art. 28.

Al punto 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è aggiunto il seguente periodo: « In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro ».

Art. 29.

A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare

sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902:

48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

per le rimanenti zone:

60 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.

Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano sui finanziamenti da ammettere al contributo interessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982.

All'articolo 35, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: « e) l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane ».

All'articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dalla Federazione italiana delle casse rurali e artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

Art. 31.

E' autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita dalla legge 23 maggio 1980, n. 242, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario.

Art. 32.

Le garanzie statali previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, sono estese a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea degli investimenti ai sensi dell'articolo 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Art. 33.

L'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi recata dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, per il finanziamento del 3° censimento generale della agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, è elevata a lire 160 miliardi.

La conseguente maggiore spesa di lire 20 miliardi è iscritta nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1982 e ad essa si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

L'Istituto centrale di statistica fornirà, con le modalità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, alle province che ne facciano richiesta, i dati di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale con la osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 34.

Per consentire il completamento degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui ai piani triennali previsti dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per il 1982 e di lire 15 miliardi per il 1983.

Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma ».

Titolo III

Disposizioni diverse

Art. 35.

Nell'ambito delle autorizzazioni di cassa disposte col bilancio di previsione dello Stato, ciascuna amministrazione centrale e azienda autonoma dello Stato, nei quindici giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre, comunica al Ministro del tesoro un preventivo relativo ai pagamenti da effettuare in ciascun trimestre dell'anno stesso separando le somme da erogare per spese di personale e pensioni dalle altre spese.

Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare difficoltà per le complessive esigenze della tesoreria statale, il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che adotta apposita delibera, da trasmettersi entro quindici giorni alle competenti commissioni permanenti del Parlamento.

Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti commi si intende automaticamente elevato in corrispondenza delle variazioni alle previsioni di pagamento apportate al bilancio in forza di atti amministrativi.

I direttori delle ragionerie centrali non daranno corso ai titoli di pagamento emessi in eccedenza ai limiti risultanti per ciascun trimestre dai preventivi predetti.

Art. 36.

Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti di cui all'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalità e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Art. 37.

Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

Per l'anno 1982, anche le contabilità speciali fruttifere aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni sono infruttifere.

Art. 38.

L'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria e alle aziende pubbliche degli enti locali che non ricevono trasferimenti a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni o degli enti locali.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto, nonché quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Art. 39.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate p r spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982 ».

Art. 40.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1982, sono trasferite nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonché i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua ad essere esercitato dalla ragioneria centrale per i servizi del tesoro.

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è altresì istituita una ulteriore rubrica intestata « Alto commissario per il coordinamento dei servizi di protezione civile ».

Art. 41.

L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma è limitata al 50 per cento degli interessi maturati.

Art. 42.

L'importo complessivo di lire 1.700 miliardi iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), rispettivamente nell'anno finanziario 1979 per lire 900 miliardi e nell'anno finanziario 1980 per lire 800 miliardi, quale netto ricavo previsto per i mutui autorizzati dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ridotto, in sede di rendiconto per l'anno 1981, di lire 1.615 miliardi in relazione alla quota dei mutui non stipulati.

Di pari importo sono complessivamente ridotte le disponibilità in conto residui ed in conto competenza esistenti sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda.

Correlativamente, le somministrazioni del Ministero del tesoro in applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano determinate in lire 900 miliardi per l'anno 1982, lire 600 miliardi per l'anno 1983 e lire 515 miliardi per l'anno 1984, così come indicato nella tabella *A* allegata alla legge 26 aprile 1982, n. 181.

Art. 43.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, oltre che nelle forme previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella forma di buoni del Tesoro poliennali, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza nell'anno finanziario o il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

La lettera *c*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata:

« *c*) Titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, di durata fino a dieci anni, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi di emissione, i tassi di interesse e ogni altra condizione e modalità relative alla emissione e al collocamento di tali titoli ».

Art. 44.

Gli enti, di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilità speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilità speciali sono altresì disposti i versamenti a favore dello Stato.

Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 45.

Entro il 30 giugno 1983 il Governo adegua il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 46.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1982 di lire 1.300 miliardi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, è ripartita — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 18 e 20 della citata legge n. 46 del 1982 — in ragione di lire 700 miliardi per il conferimento al Fondo speciale per la ricerca applicata, lire 500 miliardi per il conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e lire 100 miliardi per il conferimento al Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici.

Fino alla adozione dei provvedimenti, delle direttive e degli altri adempimenti previsti nella legge di cui al precedente primo comma, e comunque non oltre la durata dell'esercizio finanziario in corso, la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata è effettuata in base alle procedure vigenti al 1° febbraio 1982.

Art. 47.

Il tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere la somma di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, mediante conferimento alla Banca nazionale del lavoro, in conto e fino alla concorrenza del valore di L. 205.829.040.000, della propria quota di partecipazione nell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), del patrimonio netto dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (INFIR) a seguito della sua incorporazione nella Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonché di proprie quote di partecipazione nelle sezioni istituite presso la Banca nazionale del lavoro stessa.

Per la quota di partecipazione alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione il conferimento di cui al precedente comma non può superare il 30 per cento.

Il valore delle quote di partecipazione da conferire sarà determinato mediante stima da parte di un collegio di tre esperti nominati uno dal Ministro del tesoro, uno dalla Banca nazionale del lavoro, uno di comune accordo dai primi due.

Art. 48.

Ai possessori di titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici che percepiscono utili distribuiti dagli stessi, si rende applicabile il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ovvero l'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, qualora dette quote non incorporino il diritto di voto.

Nella determinazione del reddito dell'ente, limitatamente agli utili pagati sui titoli di mero risparmio, si applica la detrazione di cui all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 49.

L'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della pre-

detta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti.

Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.

Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ».

Il quarto comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.

In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro" ».

Art. 50.

All'articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, il primo comma è così sostituito:

« All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 410 miliardi per l'anno 1981 e di lire 468 miliardi per l'anno 1982 ».

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE DEL « FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE »

Art. 51.

Le disponibilità del Fondo investimenti e occupazione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono ripartite, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, in:

1) lire 1.400 miliardi per la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di rotazione per investimenti mobiliari;

2) lire 1.000 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

3) lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sulla imposta sul valore aggiunto;

4) lire 870 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura;

5) lire 1.180 miliardi per interventi nel settore industriale pubblico e privato;

6) lire 100 miliardi per interventi, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, a favore di imprese cooperative;

7) lire 50 miliardi per la meccanizzazione in agricoltura;

8) lire 100 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

9) lire 100 miliardi per interventi nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

10) lire 50 miliardi per interventi a favore della cooperazione agricola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

11) lire 70 miliardi per il pagamento delle garanzie già escusse di cui all'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119;

12) lire 100 miliardi per l'incremento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

13) lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di mediocredito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 52.

E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo speciale di rotazione, con contabilità separata, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato, ai sensi delle vigenti leggi d'incentivazione, d'investimenti per impianti industriali, per costruzioni d'immobili con destinazione abitativa non inferiore al settanta per cento e per l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio.

La dotazione del Fondo è di lire 1.400 miliardi e sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versata in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato in ragione di lire 400 miliardi per l'esercizio 1982 e di lire 1.000 miliardi per l'esercizio finanziario 1983.

Gli utili del Fondo, al netto delle spese di amministrazione determinate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono destinati all'incremento della dotazione iniziale.

Nella prima attuazione della legge, gli istituti interessati, relativamente ai finanziamenti deliberati dagli organi statutari ma non stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, inoltrano al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale della programmazione economica, entro e non oltre trenta giorni da tale data, apposita domanda con la dimostrazione quantitativa del contributo specifico dell'operazione agli obiettivi del Piano a medio termine.

Per le successive attuazioni della legge, il CIPE determina, con delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la data per la presentazione, a pena di decadenza, delle domande da parte degli istituti di credito speciale, indicando i criteri per la relativa valutazione secondo gli obiettivi della programmazione economica.

Il tasso delle emissioni obbligazionarie è uguale a quello di riferimento diminuito delle commissioni riconosciute.

Nei quarantacinque giorni successivi al termine di presentazione delle domande, il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con decreto motivato la quantità di obbligazioni, ripartita per istituto, che la Cassa depositi e prestiti sottoscrive entro i successivi quindici giorni.

Art. 53.

L'acquisto dei titoli di cui al precedente articolo 52 viene deliberato dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio di amministrazione. Le operazioni effettuate saranno comunicate al consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile.

Previo assenso del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Fondo potrà alienare a terzi quote dei titoli sottoscritti a norma del medesimo articolo 52.

Art. 54.

Per la realizzazione, conformemente alla programmazione nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica è autorizzata un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica di lire 1.000 miliardi per l'anno 1982 da erogare previa delibera del CIPE che determina i progetti da realizzare su motivata proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dei progetti da realizzare, il CIPE valuta il contributo di ciascun progetto al Piano energetico nazionale e ne vaglia le alternative tecniche possibili (termoelettriche, nucleari e idroelettriche). La delibera dovrà motivare le scelte adottate.

Ai fini della programmazione nazionale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicherà alle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i criteri e i termini della proposta da presentare al CIPE.

Art. 55.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni, derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1982, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 30 dicembre 1983, afferenti all'esercizio di imprese industriali e artigiane di cui ai gruppi da IV e XIV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, sempreché i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali ed i documenti relativi alla consegna.

Art. 56.

In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi progetti al CIPE che decide entro i successivi trenta giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

Le proposte delle amministrazioni debbono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto.

La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive.

Art. 57.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI la somma di lire 700 miliardi. L'IRI destinerà tale somma, quanto a lire 600 miliardi alla ricapitalizzazione della FINSIDER S.p.a. per l'attuazione del piano di risanamento dell'industria siderurgica a partecipazione statale approvato dal CIPI con delibera del 27 ottobre 1981 e, per il rimanente, al conferimento di capitale sociale alla SIP, tramite la finanziaria STET, per il finanziamento del programma della stessa SIP S.p.a. conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione approvato dal CIPE con delibera del 24 marzo 1982.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI la somma di lire 250 miliardi che sarà destinata dall'ENI alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nel settore della chimica.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manufatturiera - EFIM la somma di lire 74 miliardi per provvedere alle urgenti necessità delle aziende del gruppo EFIM-MCS operanti nel settore dell'alluminio. All'erogazione alla EFIM di tale somma sarà provveduto con decreti del Ministro delle partecipazioni statali, previa delibera del CIPI sul piano di ristrutturazione e risanamento del settore alluminio del gruppo MCS, predisposto dall'EFIM e presentato dal Ministro delle partecipazioni statali entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

E' autorizzata la spesa di lire 156 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano-IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine per l'anno 1982 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 78 miliardi ed ai fondi di dotazione dello EFIM, dell'ENI e dell'IRI la somma di lire 26 miliardi ciascuno.

Art. 59.

La dotazione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è incrementata, per l'esercizio 1982, della somma di lire 100 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi.

Art. 60.

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato dalla somma di lire 50 miliardi da iscrivere per l'esercizio 1982 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai riparti delle somme di cui al comma precedente si provvede con i criteri previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 61.

E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per l'anno 1982, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti di cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvederà con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 62.

E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per lo anno 1982, per l'attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei programmi regionali di intervento nel settore agricolo previsti dall'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Al riparto della somma di cui al precedente comma tra le regioni e le province autonome, provvede il CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 50 miliardi, per l'anno 1982, per gli interventi previsti dal primo comma, lettere *a*), *c*), e *d*), dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 63.

Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse di cui all'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, è autorizzato un ulteriore intervento di lire 70 miliardi.

Art. 64.

La dotazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, costituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata per l'esercizio 1982 della somma di lire 100 miliardi.

Art. 65.

Nelle delibere concernenti assegnazioni di fondi per la realizzazione di programmi e progetti il CIPE determina, per ciascuna assegnazione, il termine entro cui i fondi medesimi debbano essere impegnati e, per i progetti esecutivi, utilizzati.

Trascorso tale termine, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, delibera circa la revoca dell'assegnazione delle somme che non risultino impegnate o utilizzate e la contestuale diversa allocazione delle medesime nello ambito, ove possibile, degli interventi previsti dal titolo IV della presente legge.

Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Titolo V

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 66.

Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati, per l'anno 1982, in lire 6.684.000.000.000 si provvede: quanto a lire 1.250 miliardi, L. 13.170.960.000, L. 56.829.040.000, lire 10 mi-

liardi e L. 5.350.000.000.000 mediante riduzione rispettivamente degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4678, 6864, 8034 e 9001 (voce « Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91 » e voce « Fondo investimenti e occupazione ») dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto a L. 4.000.000.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali per il predetto anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 67.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA — ALTISSIMO — MARCORA — NICOLAZZI — DARIDA — BODRATO — FORMICA — DI GIESI — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 luglio 1982.

Abilitazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli Istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del Tesoro;

Vista la domanda in data 17 maggio 1982, con la quale la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della detta sezione della Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3810)

DECRETO 7 agosto 1982.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre agosto-ottobre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 18365 del 4 agosto 1982, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, per il trimestre maggio-luglio 1982 è risultato pari a 322,35 arrotondato a 322, con un aumento di 13 punti;

Atteso quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale è stato di 13 punti per il trimestre maggio-luglio 1982;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che per i 13 punti rilevati per il trimestre maggio-luglio 1982 è di L. 31.057 per il personale in attività di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in atti-

vità per il periodo 1° agosto-31 ottobre 1982 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre maggio-luglio 1982;

Decreta:

Per il trimestre 1° agosto-31 ottobre 1982, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura di L. 539.284.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1982
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 2

(3928)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 luglio 1982.

Istituzione della riserva naturale di popolamento animale « Il Monte » in comune di Cerignola (Foggia).

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica della zona denominata Il Monte (Montaltino I), estesa Ha 129.73.37, ubicata in comune di Cerignola e confinante con la riserva naturale della Salina di Margherita di Savoia istituita con decreto ministeriale 10 ottobre 1977 rispetto alla quale costituisce un ambiente complementare;

Visto il parere favorevole espresso dall'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia con nota n. 3618 del 2 febbraio 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 5 novembre 1980, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che detta zona costituisce un ambiente complementare della riserva naturale della Salina di Margherita di Savoia, di notevole valore sia botanico che come area per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di numerosi uccelli migratori e, in particolare, di anseriformi e di caradriformi, oltre che di alcune specie di falconiformi, sempre più rari anche a causa della riduzione del loro habitat;

Considerato che detta area costituisce un ambiente importante per garzetta, airone rosso, mignattaio, falco di palude, albanella minore, cavaliere d'Italia, sterna zampenere, mignattino, martin pescatore tutte specie comprese nell'allegato I della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee in data 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che prescrive che gli Stati membri adottino misure idonee per l'istituzione di zone di protezione;

Considerato altresì che detta area si presta particolarmente per la sosta di numerose specie di caradriformi e per alcuni passeriformi inclusi nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata con legge n. 503 del 5 agosto 1981, che prescrive che i paesi contraenti adottino misure adeguate per proteggere gli habitats delle specie enumerate nell'allegato II;

Ritenuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo Il Monte (Montaltino I) è costituito in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 129.73.37.

Art. 2.

Nella riserva naturale è consentito l'esercizio delle pratiche agricole e del pascolo nelle zone e con le modalità in atto al momento dell'emanazione del presente decreto, mentre non è ammessa alcuna ulteriore modifica dello stato dei luoghi anche in relazione alle suddette attività; saranno fatti salvi i diritti e le attribuzioni dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia.

Art. 3.

E' ammesso l'accesso nella riserva naturale per effettuarvi il pascolo e le pratiche agricole, così come specificato nell'art. 2, per compiti amministrativi e di sorveglianza nonché dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostituzione di ambienti naturali.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto in data 22 settembre 1980, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Riserva Naturale di Popolamento Animale
IL MONTE
Comune di Cerignola (Foggia)

(3877)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 1982.

Approvazione per l'anno 1980 delle tariffe fissate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione dei componenti degli impianti di riscaldamento e delle relative apparecchiature automatiche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, sul contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, per l'esecuzione della citata legge;

Vista la deliberazione n. 387 in data 29 maggio 1980 del commissario liquidatore dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) con la quale sono state determinate le tariffe dovute ai fini delle prove tecniche e dei controlli di omologazione degli impianti di riscaldamento e delle relative apparecchiature automatiche;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le seguenti tariffe per l'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione dei componenti degli impianti di riscaldamento e delle relative apparecchiature automatiche, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

A) Le prove ed i controlli eseguiti presso i laboratori dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), su:

1) componenti degli impianti di produzione del calore . . . . L. 480.000

2) componenti degli impianti di utilizzazione del calore . . . . . . » 600.000

3) apparecchiature di regolazione automatica e di contabilizzazione del calore » 360.000

B) Per le prove ed i controlli eseguiti con la partecipazione di un tecnico dell'A.N.C.C. presso i laboratori di istituti universitari o della Stazione sperimentale per i combustibili ovvero da tecnici dell'A.N.C.C. presso i laboratori di aziende produttrici o di istituti di ricerca, su:

1) componenti degli impianti di produzione di calore . . . . L. 240.000

2) componenti degli impianti di utilizzazione del calore . . . . » 290.000

3) apparecchiature di regolazione automatica e di contabilizzazione del calore » 160.000

C) Per il rilascio di copia delle certificazioni . . . . » 6.000

Le suddette tariffe sono applicabili a decorrere dalla data della deliberazione n. 387 del commissario liquidatore dell'Associazione richiamata nelle premesse. Per il periodo 1° gennaio-28 maggio 1980 sono applicabili le tariffe relative all'anno 1979.

Roma, addì 7 giugno 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(3923)

DECRETO 7 giugno 1982.

Approvazione per gli anni 1981 e 1982 delle tariffe fissate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione dei componenti degli impianti di riscaldamento e delle relative apparecchiature automatiche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, sul contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, per l'esecuzione della citata legge;

Vista la deliberazione n. 657 in data 20 maggio 1981 del commissario liquidatore dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 1981 per l'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione dei componenti degli impianti di produzione e di utilizzazione del calore e delle relative apparecchiature di regolazione automatica e di contabilizzazione del calore;

Vista la deliberazione n. 915 in data 16 dicembre 1981 del commissario liquidatore dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 1982 per l'esecuzione delle prove e dei controlli di cui sopra;

Viste le deliberazioni n. 983 e n. 984 in data 18 febbraio 1982 del commissario liquidatore dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con le quali, a seguito di rilievi formulati dal Ministero del tesoro, sono state modificate le tariffe determinate con le deliberazioni n. 657 in data 20 maggio 1981 e n. 915 in data 16 dicembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti tariffe per l'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione dei componenti degli impianti di produzione e di utilizzazione del calore e delle relative apparecchiature di regolazione automatica e di contabilizzazione del calore:

A) Per le prove ed i controlli eseguiti presso i laboratori dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), su:

1) Componenti degli impianti di produzione del calore:

a) bruciatori alimentati con combustibile liquido, gassoso o misto . . . . . L. 576.000
b) generatori di calore per riscaldamento di acqua, aria, olio diatermico (adatti per essere alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto) . » 576.000
c) gruppi termici (caldaia e bruciatore) alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto . . . . . . » 576.000

2) Componenti degli impianti di utilizzazione del calore:

a) radiatori . . . . L. 750.000
b) piastre radianti . . . . » 750.000
c) convettori . . . . » 750.000
d) strisce radianti . . . . » 750.000
e) ventilconvettori . . . . » 750.000
f) aerotermi . . . . » 800.000
g) gruppi di termoventilazione, batterie di riscaldamento condizionatori . . . » 800.000
h) scambiatori di calore . . . . . » 500.000
k) pompe di circolazione . . . . . » 500.000

3) Apparecchiature di regolazione automatica e di contabilizzazione del calore:

a) valvole miscelatrici . . . . . . L. 400.000
b) servocomandi (attuatori) . . . . » 150.000
c) termoregolatori d'ambiente . . . . » 260.000
d) valvole di zona . . . . » 650.000
e) valvole termostatiche . . . . . . » 500.000
f) apparecchiature di regolazione termostatica centrale . . . . » 450.000
g) apparecchi di contabilizzazione della energia termica . . . . » 600.000
diritto fisso per rilascio del certificato » 7.000
per ogni copia in più . . . . » 3.500

B) Per le prove ed i controlli eseguiti con la partecipazione di un tecnico dell'A.N.C.C. presso i laboratori di istituti universitari o della stazione sperimentale per i combustibili ovvero da tecnici dell'A.N.C.C. presso i laboratori di aziende produttrici o di istituti di ricerca, su:

1) Componenti degli impianti di produzione del calore:

a) bruciatori alimentati con combustibili liquido, gassoso o misto . . . . . . L. 288.000
b) generatori di calore per riscaldamento di acqua, aria, olio diatermico (adatti per essere alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto) . . . . » 288.000
c) gruppi termici (caldaia e bruciatore) alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto . . . . L. 288.000

2) Componenti degli impianti di utilizzazione del calore:

a) radiatori . . . . L. 380.000
b) piastre radianti . . . . » 380.000
c) convettori . . . . » 380.000
d) strisce radianti . . . . » 380.000
e) ventilconvettori . . . . » 380.000
f) aerotermi . . . . » 400.000
g) gruppi di termoventilazione, batterie di riscaldamento, condizionatori . . . » 400.000
h) scambiatori di calore . . . . . . » 200.000
k) pompe di circolazione . . . . . . » 200.000

3) Apparecchiature di regolazione automatica e di contabilizzazione del calore:

a) valvole miscelatrici . . . . L. 200.000
b) servocomandi (attuatori) . . . . » 80.000
c) termoregolatori d'ambiente . . . . » 100.000
d) valvole di zona . . . . » 350.000
e) valvole termostatiche . . . . . . » 210.000
f) apparecchiature di regolazione termostatica centrale . . . . » 200.000
g) apparecchi di contabilizzazione della energia termica . . . . » 210.000
diritto fisso per rilascio del certificato » 7.000
per ogni copia in più . . . . » 3.500

Le suddette tariffe sono applicabili a decorrere dalla data della deliberazione n. 657 del commissario liquidatore dell'A.N.C.C. e fino al 31 dicembre 1981. Per il periodo 1° gennaio-19 maggio 1981, sono applicabili le tariffe relative all'anno 1980.

Art. 2.

Per l'anno 1982 sono approvate le seguenti tariffe:

A) Per le prove ed i controlli eseguiti presso i laboratori dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), su:

1) Componenti degli impianti di produzione del calore:

a) bruciatori alimentati con combustibile liquido, gassoso o misto . . . . . . L. 668.000
b) generatori di calore per riscaldamento di acqua, aria, olio diatermico (adatti per essere alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto) . . . . » 668.000
c) gruppi termici (caldaia o bruciatore) alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto . . . . » 668.000

2) Componenti degli impianti di utilizzazione del calore:

a) radiatori . . . . L. 870.000
b) piastre radianti . . . . » 870.000
c) convettori . . . . » 870.000
d) strisce radianti . . . . » 870.000
e) ventilconvettori . . . . » 870.000
f) aerotermi . . . . » 928.000
g) gruppi di termoventilazione, batterie di riscaldamento, condizionatori . . . » 928.000
h) scambiatori di calore . . . . . . » 580.000
k) pompe di circolazione . . . . . . » 580.000

3) Apparecchiature di regolazione automatica e di contabilizzazione del calore:

a) valvole miscelatrici . . . . L. 464.000
b) servocomandi (attuatori) . . . . . » 174.000
c) termoregolatori d'ambiente . . . . » 302.000
d) valvole di zona . . . . » 754.000
e) valvole termostatiche . . . . . . » 580.000
f) apparecchiature di regolazione termostatica centrale . . . . » 522.000
g) apparecchi di contabilizzazione della energia termica . . . . » 696.000
diritto fisso per il rilascio del certificato di omologazione o di copia autentica . . » 25.000

Le riprove ed i controlli effettuati su esemplari di componenti i cui prototipi sono già stati sottoposti alla omologazione sono a carico delle ditte costruttrici o importatrici dei componenti stessi.

B) Per le prove ed i controlli eseguiti con la partecipazione di un tecnico dell'A.N.C.C. presso i laboratori di istituti universitari o della stazione sperimentale per i combustibili ovvero da tecnici dell'A.N.C.C. presso i laboratori di aziende produttrici o di istituti di ricerca, su:

1) Componenti degli impianti di produzione del calore:

a) bruciatori alimentati con combustibile liquido, gassoso o misto . . . . . . L. 334.000
b) generatori di calore per riscaldamento di acqua, aria, olio diatermico (adatti per essere alimentati come combustibile liquido, gassoso, solido o misto) . . . . » 334.000
c) gruppi termici (caldaia e bruciatore) alimentati con combustibile liquido, gassoso, solido o misto . . . . » 334.000

2) Componenti degli impianti di utilizzazione del calore:

a) radiatori . . . . L. 440.000
b) piastre radianti . . . . » 440.000
c) convettori . . . . » 440.000
d) strisce radianti . . . . » 440.000
e) ventilconvettori . . . . » 440.000
f) aerotermi . . . . » 464.000
g) gruppi di termoventilazione, batterie di riscaldamento, condizionatori . . . . » 464.000
h) scambiatori di calore . . . . . . » 230.000
k) pompe di circolazione . . . . . . » 230.000

3) Apparecchiature di regolazione automatica e di contabilizzazione del calore:

a) valvole miscelatrici . . . . L. 230.000
b) servocomandi (attuatori) . . . . » 93.000
c) termoregolatori d'ambiente . . . . » 116.000
d) valvole di zona . . . . » 406.000
e) valvole termostatiche . . . . . . » 243.000
f) apparecchiature di regolazione termostatica centrale . . . . » 232.000
g) apparecchi di contabilizzazione della energia termica . . . . » 243.000
diritto fisso per rilascio del certificato di omologazione o di copia autentica . . . . » 25.000

Le riprove ed i controlli effettuati su esemplari di componenti i cui prototipi sono già stati sottoposti alla omologazione sono a carico delle ditte costruttrici o importatrici dei componenti stessi.

Roma, addì 7 giugno 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
COSTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(3924)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione all'ospedale maggiore della carità di Novara ad espletare le attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'ospedale maggiore della carità di Novara in data 14 novembre 1979 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 23 febbraio 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore della carità di Novara è autorizzato alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene debbono essere eseguite presso la sala operatoria della 2ª divisione di chirurgia dell'ospedale maggiore della carità di Novara dai seguenti sanitari:

Bongioanni prof. Marcello, primario della 2ª divisione di chirurgia generale;

Gramegna dott. Achille, aiuto della 2ª divisione di chirurgia generale;

Pessarelli dott. Giancarlo, assistente della 2ª divisione di chirurgia generale;

Franchini dott. Roberto, assistente della 2ª divisione di chirurgia generale;

Portigliotti dott. Gianfranco, assistente della 2ª divisione di chirurgia generale;

Di Lorenzo dott. Beniamino, assistente della 2ª divisione di chirurgia generale.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. 51 di Novara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3902)

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione alla sezione oculistica dell'ospedale civile di Imperia ad espletare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 3 Imperiese della regione Liguria in data 11 settembre 1980 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terepeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 7 gennaio 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Imperia (U.S.L. 3 Imperiese) è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico, debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'ospedale di Imperia.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e di trapianto di tessuto corneale debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Froio dott. Guglielmo, dirigente aiuto della sezione di oculistica;

Lai dott. Enrico, assistente ordinario;

Sala dott. Dino, assistente incaricato.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. n. 3 Imperiese della regione Liguria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3903)

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione agli ospedali ed istituti riuniti di Teramo ad espletare le attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'ospedale di Teramo in data 16 novembre 1979 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 20 ottobre 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali ed istituti riuniti di Teramo sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico, debbono essere eseguite presso la divisione di oculistica dell'ospedale civile di Teramo.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di tessuto corneale debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mazzilli prof. Giorgio Alessandro, primario della divisione di oculistica ospedale civile di Teramo;

De Iuliis dott. Gabriella, aiuto divisione oculistica;

Barnabei dott. Alfredo, assistente divisione oculistica;

Nitrini dott. Paolo, assistente divisione oculistica.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. n. 14 di Teramo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3904)

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione all'ospedale « SS. Trinità » di Popoli ad espletare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale SS. Trinità di Popoli in data 2 ottobre 1979 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 22 ottobre 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale « SS. Trinità di Popoli » è autorizzato alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene debbono essere eseguite presso la sala operatoria dell'ospedale stesso dai seguenti sanitari:

Pomidori prof. Augusto, primario chirurgo;

De Cesare dott. Cesare, aiuto chirurgo;

De Luca dott. Ivan, aiuto chirurgo;

Ciccarelli dott. Osvaldo, assistente specialista in chirurgia vascolare;

Gioffrè dott. Pierfranco, assistente specialista in chirurgia generale;

Sulpizio dott. Giorgio, assistente;

Di Nicola dott. Giuliano, assistente specialista in urologia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. n. 12 di Popoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3907)

DECRETO 15 luglio 1982.

Sostituzione della équipe di sanitari preposti alle operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli istituti ospedalieri di Trento.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5.T.O.84/2 del 30 maggio 1980, con il quale gli istituti ospedalieri di Trento, sono autorizzati ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la nota n. 17898 del 21 settembre 1981 con la quale il presidente della U.S.L. del comprensorio della Valle dell'Adige di Trento, chiede la sostituzione della équipe dei sanitari autorizzati con decreto ministeriale n. 900.5.T.O.84/2 del 30 maggio 1980, all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari in sostituzione di quelli già autorizzati con decreto ministeriale n. 900.5.T.O.84/2 del 30 maggio 1980:

Luciani dott. Lucio, primario urologo istituti ospedalieri di Trento;

Bosetti dott. Sandro, aiuto urologo istituti ospedalieri di Trento;

Failoni dott. Gian Luigi, aiuto urologo istituti ospedalieri di Trento;

Menichelli dott. Enrico, aiuto urologo istituti ospedalieri di Trento;

Campanini dott.ssa Paola, assistente urologo istituti ospedalieri di Trento;

Graffer dott. Umberto, asssitente urologo istituti ospedalieri di Trento.

Il presidente della U.S.L. del comprensorio della Valle dell'Adige di Trento è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3908)

DECRETO 24 luglio 1982.

Autorizzazione all'ospedale Martini di Torino ad espletare le attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'ospedale Martini di Torino in data 25 agosto 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 30 ottobre 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Martini di Torino è autorizzato all'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cornea debbono essere eseguite presso le quattro sale operatorie localizzate nel gruppo operatorio dell'ospedale Martini.

Art. 3.

Le operazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto debbono essere effettuate dall'équipe dei sanitari dell'ospedale oftalmico di Torino, autorizzato da questo Ministero con decreto ministeriale del 31 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1979, n. 159.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. 1-23 di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3906)

DECRETO 24 luglio 1982.

Autorizzazione all'ospedale oftalmico di Torino ad includere altri sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5.T.O.1.1.2, del 31 maggio 1979, con il quale l'ospedale oftalmico di Torino è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la nota n. 2825, del 25 agosto 1981, con la quale il presidente della U.S.L. TO 1-23 chiede l'inclusione di altri sanitari nella équipe già autorizzata con il summenzionato decreto ministeriale all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione per l'inclusione di altri sanitari all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'inclusione, nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale n. 900.5.T.O.1.1.2, del 31 maggio 1979, all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dei seguenti sanitari:

Lombardo dott. Luigi, assistente oculista;
Brovia dott. Paolo, assistente oculista;
Feira dott. Cornelio, assistente oculista;
La Rosa dott. Gaetano, assistente oculista;
Vinci dott.ssa Virginia, assistente oculista;
Malinverni dott. Wilmer, assistente oculista;
Borromeo dott.ssa Pierangela, assistente oculista;
Brusasco dott. Gustavo, assistente oculista;
Aragno dott. Maurizio, assistente oculista;
Anfossi dott. Danilo, assistente oculista;
Negro dott. Piero, assistente oculista;
Cembrano dott. Sergio, assistente oculista;
Amasio dott.ssa Emma, assistente oculista.

Art. 2.

La cancellazione del dott. Bruno Bellan dall'elenco dell'équipe di cui all'art. 2 del precedente decreto ministeriale n. 900.5.T.O.1.1.2 del 31 maggio 1979, perché dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3901)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 giugno 1982.

Determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 8 del testo unico medesimo;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale (F.M.I.);

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, e l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale (D.T.S.), da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) per i servizi internazionali postali e di bancoposta, è fissato per l'anno 1982 nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (D.T.S.) = lire italiane 1.282,70 (milleduecentottantadue e settanta centesimi).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1982
Registro n. 23 Poste, foglio n. 313

(3932)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Fintex confezioni, in Benevento

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 28.304.000 dovuto dalla S.r.l. Fintex confezioni è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Benevento è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3783)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Sguera Giuseppe & C., in Benevento

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 3.531.000 dovuto dalla ditta Sguera Giuseppe & C. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Benevento è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3784)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « Casa di Torino », in Napoli

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 12.533.000 dovuto dalla S.r.l. « Casa di Torino » è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3785)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

LIBERA UNIVERSITA' ABRUZZESE « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

Facoltà di scienze politiche:
filosofia della politica.

UNIVERSITA' DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITA' DI PADOVA

Facoltà di economia e commercio:
storia delle dottrine economiche;
letteratura anglo-americana.

Facoltà di medicina e chirurgia:
farmacologia clinica.

UNIVERSITA' DI ROMA

Facoltà di magistero:
filosofia della scienza.

Facoltà di medicina e chirurgia:
andrologia.

UNIVERSITA' DI TORINO

Facoltà di farmacia:
chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITA' DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto pubblico (base).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3925)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 28 luglio 1982 la Banca popolare di Augusta, società cooperativa a r.l., in Augusta (Siracusa), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3939)

Costituzione di una commissione tecnica incaricata di predisporre i provvedimenti necessari all'immediata applicazione della normativa ora all'esame del Parlamento riguardante il nuovo ordinamento dei servizi periferici del tesoro, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1290.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982, in corso di integrale pubblicazione nel Bollettino del Ministero del tesoro - Amministrazione centrale, è stata costituita una commissione tecnica di studio che fino al 31 dicembre 1982 avrà il compito di coadiuvare gli uffici amministrativi per una rapida applicazione della normativa riguardante il nuovo ordinamento dei servizi periferici del tesoro, oggetto di provvedimento legislativo già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati.

La commissione è così composta: dott. Sergio Ristuccia, consigliere della Corte dei conti, Presidente; dott. Giuseppe Pasqua, direttore generale, presidente vicario; dott. Vincenzo Avizzano, dirigente superiore A.C. Tesoro; dott. Vittorio Ardizzoni, dirigente superiore dell'amministrazione periferica del tesoro; dott. Antonio Salsedo, dirigente superiore dell'amministrazione centrale del tesoro; dott. Cesare Barbagiovanni, dirigente superiore della amministrazione centrale del tesoro; dott. Salvatore Vadalà, primo dirigente dell'amministrazione centrale del tesoro, dott. Mario Aniello, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato e dott. Marcello Romei, assistente ordinario nell'Università di Roma.

La commissione potrà essere integrata, quando occorra, dai rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

(3940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 6 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1400,20	1400,20	1400,35	1400,20	1400,25	1400,25	1400,30	1400,20	1400,20	1400,20
Dollaro canadese	1118,30	1118,30	1120 —	1118,30	1119,15	1118,35	1118,80	1118,30	1118,30	1118,30
Marco germanico	558,88	558,88	559 —	558,88	559 —	558,82	558,85	558,88	558,88	558,85
Fiorino olandese	507,10	507,10	507,75	507,10	507,65	507,15	507,26	507,10	507,10	507,10
Franco belga	29,286	29,286	29,34	29,286	29,30	29,280	29,2720	29,286	29,286	29,30
Franco francese	200,68	200,68	201,10	200,68	200,75	200,62	200,70	200,68	200,68	200,70
Lira sterlina	2393 —	2393 —	2394 —	2393 —	2392,60	2393 —	2393 —	2393 —	2393 —	2393 —
Lira irlandese	1922,30	1922,30	1923 —	1922,30	1921,81	—	1922,50	1922,30	1922,30	—
Corona danese	160,85	160,85	161 —	160,85	160,80	160,80	160,85	160,85	160,85	160,85
Corona norvegese	207,80	207,80	208,10	207,80	207,95	207,75	207,70	207,80	207,80	207,80
Corona svedese	226,50	226,50	226,75	226,50	226,70	226,47	226,55	226,50	226,50	226,50
Franco svizzero	655,26	655,26	655,75	655,26	655,10	655,22	654,60	655,26	655,26	655,25
Scellino austriaco	79,488	79,488	79,55	79,488	79,53	79,485	79,51	79,488	79,488	79,50
Escudo portoghese	16,27	16,27	16,35	16,27	16,34	16,23	16,50	16,27	16,27	16,30
Peseta spagnola	12,351	12,351	12,35	12,351	12,33	12,350	12,3540	12,351	12,351	12,35
Yen giapponese	5,367	5,367	5,37	5,367	5,36	5,365	5,3650	5,367	5,367	5,36
E.C.U.	1320,12	1320,12	—	1320,12	—	—	1320,12	1320,12	1320,12	—

Media dei titoli del 6 agosto 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,950
» 5,50 % » » 1969-84	83,725
» 6 % » » 1970-85	78,175
» 6 % » » 1971-86	76,600
» 6 % » » 1972-87	77,250
» 9 % » » 1975-90	71,825
» 9 % » » 1976-91	68,850
» 10 % » » 1977-92	76,925
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,975
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	100,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,100
» » » » 1- 9-1981/83	99,975
» » » » 1-10-1981/83	99,975
» » » » 1-11-1981/83	99,425
» » » » 1-12-1981/83	99,100
» » » » 1- 3-1981/84	98,700
» » » » 1- 4-1981/84	99,400
» » » » 1- 6-1981/84	98,875
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,500
» » » 18 % 1- 7-1983	99,975
» » » 12 % 1-10-1983	92,175
» » » 12 % 1- 1-1984	90,850
» » » 12 % 1- 4-1984	88,675
» » » 12 % 1-10-1984	86,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1400,25
Dollaro canadese	1118,55
Marco germanico	558,865
Fiorino olandese	507,18
Franco belga	29,278
Franco francese	200,69
Lira sterlina	2393 —
Lira irlandese	1922,40
Corona danese	160,85
Corona norvegese	207,75
Corona svedese	226,525
Franco svizzero	654,925
Scellino austriaco	79,499
Escudo portoghese	16,385
Peseta spagnola	12,352
Yen giapponese	5,366
E.C.U.	1320,12

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Venezia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 ottobre 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Venezia;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato con decreto ministeriale 29 giugno 1982 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107; 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Venezia, nell'ordine appresso indicato:

1) Di Stilo Rocco Orlando	punti	127,210	su 150
2) Maroni Lino	»	126,500	»
3) Marchese Francesco	»	122,400	»
4) De Negri Errico	»	122,350	»
5) Zoia Mario	»	118,580	»
6) Antinori Giovanni	»	117,498	»
7) Mangiaterra Giuseppe	»	115,833	»
8) Pazzaglia Mario	»	113,003	»
9) La Placa Cataldo	»	112,444	»
10) Mazzella Claudio	»	111,813	»
11) Avolio Raffaele	»	111,000	»
12) Fiora Sergio	»	110,765	»
13) Giglio Francesco	»	110,657	»
14) Laurenza Giovanni	»	109,836	»
15) Rava Beniamino	»	108,273	»
16) Piceno Emerigo	»	107,709	»
17) Sevieri Enzo	»	107,578	»
18) Boianelli Fernando	»	107,490	»
19) Salerno Vincenzo	»	107,242	»
20) Imboldi Rocco Emilio	»	106,457	»
21) Zovi Elio	»	106,217	»
22) Compagnucci Filippo	»	105,909	»
23) Bruschi Vinicio	»	105,395	»
24) Mele Marcello	»	104,703	»
25) Mignone Pasquale	»	104,347	»
26) Orlando Zon Italo	»	103,936	»
27) Este Giuliano	»	103,568	»
28) Di Bennardo Carmelo	»	103,426	»
29) Battista Vitantonio	»	101,532	»
30) Marchiò Eugenio	»	99,053	»
31) Di Gilio Vito	»	98,560	»
32) Rinaldi Gianluigi	»	96,462	»
33) Ioppi Giuseppe Dario	»	79,916	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(3694)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova orale del pubblico concorso ad un posto di primo dirigente, ruolo altre specializzazioni, per le esigenze del servizio affari generali.

La prova orale del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di primo dirigente, ruolo altre specializzazioni, per le esigenze del servizio affari generali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1982, n. 1726, avrà luogo presso il Ministero dei trasporti, piazza della Croce Rossa, 1, Roma, alle ore 9 del giorno 4 settembre 1982.

(3944)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino delle poste e delle telecomunicazioni n. 15 del 1° agosto 1982, parte 2ª, verrà pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1980, n. ULA/A/1206/25367, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17882, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(3892)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN CHIERI

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

(536/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 217 del 9 agosto 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità socio sanitaria locale n. 22, in Sondrio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio medico presso il presidio Ospedale civile di Sondrio.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. **29.**

Norme ed indirizzi per il riordino delle funzioni amministrative e per la programmazione dei servizi in materia socio-assistenziale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *dell'*8 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La Regione in attuazione delle norme costituzionali e dell'art. 6 dello statuto regionale, promuove la formazione di un sistema di sicurezza sociale, il quale assicuri il pieno e libero sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione alla vita del Paese, concorrendo a rimuovere le cause di ordine economico e sociale che impediscono il raggiungimento di un livello di vita dignitoso.

A tale scopo, con la presente legge, la Regione detta norme per l'organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali e per il riordino delle funzioni degli enti locali nonchè per la loro integrazione con il servizio sanitario regionale ai fini di quanto previsto dal titolo terzo della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Art. 2.

Oggetto

Le funzioni dei comuni in materia socio-assistenziale soggette al riordino di cui alla presente legge concernono:

1) le funzioni già di competenza dei comuni in forza di disposizioni di legge precedenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

2) le funzioni relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi trasferite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e già svolte dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione statale, dall'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali nonchè dagli enti nazionali di assistenza di cui alla tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, compresa la nota aggiuntiva e dalle I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale e dagli E.C.A.;

3) ogni altra funzione assistenziale attribuita con legge dello Stato.

Le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dalle associazioni dei comuni e dalle comunità montane di cui al titolo primo della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 per gli ambiti territoriali ivi previsti, le quali si avvalgono per la gestione delle unità sanitarie locali istituite dalla legge n. 833/1978 che assumono la denominazione di unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali - U.L.S.S.

Ai fini della presente legge le associazioni dei comuni e le comunità montane di cui al comma precedente sono indicate con «le associazioni dei comuni».

Le province esercitano, nell'ambito delle materie oggetto della presente legge le competenze loro attribuite dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

La giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica.

Art. 3.

Principi

L'organizzazione, la programmazione e la gestione delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge si uniformano ai seguenti principi:

1) preminenza del momento preventivo al fine di impedire l'insorgenza di fattori di disadattamento sociale;

2) preferenza per soluzioni che si rivolgono alla generalità della popolazione;

3) garanzia del diritto per i soggetti a non essere sradicati dalla propria famiglia e dalla propria comunità locale: gli interventi di ricovero in istituti sono limitati ai soli casi in cui ciò si renda indispensabile;

4) promozione ed utilizzazione delle risorse espresse dalla società civile nella varietà delle sue libere articolazioni: volontariato, cooperazione, istituzioni pubbliche e private, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

5) recupero dei soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

6) partecipazione e controllo sociale dei cittadini alla determinazione degli obiettivi, alla programmazione, alla gestione e alla verifica dei servizi;

7) uguaglianza di prestazioni commisurate al bisogno, prevedendo differenziazioni dei servizi solo in relazione alla specialità delle esigenze.

Art. 4.

Esercizio delle funzioni

Le associazioni dei comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge attraverso le U.L.S.S.

Con il regolamento di cui al successivo art. 25 le associazioni dei comuni individuano quali tra le funzioni di promozione sociale di cui al capo I — titolo II — della presente legge, per esigenze di carattere organizzativo sono esercitate attraverso altri organismi di gestione.

Con lo stesso regolamento le associazioni dei comuni individuano, in base ad esigenze di carattere locale, quali prestazioni relative ad interventi assistenziali di cui al capo II — titolo II — della presente legge possano essere erogate dai singoli comuni o dai consigli di circoscrizione ove istituiti.

Art. 5.

Soggetti

Destinatari dei servizi delle prestazioni e degli interventi sono i cittadini residenti in Umbria, gli apolidi ed i rifugiati, i soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed, in via di urgenza, gli stranieri e coloro che si trovano occasionalmente in Umbria, per il tempo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza.

TITOLO II

FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Capo I

PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

Art. 6.

Interventi di prevenzione

Gli interventi di prevenzione sono volti ad individuare ed eliminare le situazioni che determinano l'insorgere di stati di bisogno e di emigrazione.

A tal fine le associazioni dei comuni attuano studi e ricerche volti ad identificare le cause degli stati di bisogno ed emarginazione in atto, nonché le situazioni collettive di rischio e promuovono la più ampia informazione della collettività predisponendo progetti di intervento.

Art. 7.

Promozione sociale

Le associazioni dei comuni promuovono e favoriscono lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, sia di quelli esistenti e di riconosciuta utilità, sia di quelli previsti dalla presente

legge, rivolti alla generalità dei cittadini ed ai soggetti esposti ai rischi di emarginazione sociale e finalizzati alla promozione della persona ed all'elevamento della qualità della vita.

Art. 8.

Attività di assistenza alla maternità e all'infanzia

Le attività rivolte a favorire una procreazione responsabile e a tutelare l'infanzia e l'età evolutiva comprendono:

1) assistenza sociale e psicologica per la preparazione alla maternità e paternità responsabile e per la soluzione di problemi attinenti la responsabilità del singolo e i rapporti interni alla coppia e alla famiglia, compresa quella adottiva e affidataria, con particolare riferimento ai rapporti con i minori;

2) promozione di iniziative di educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità da attuare d'intesa con istituzioni, associazioni e forze sociali interessate a tali problematiche;

3) iniziative di educazione sociale e sanitaria dirette alla divulgazione delle informazioni necessarie alla conoscenza dei problemi connessi alla procreazione responsabile, alla individuazione di eventuali rischi di natura genetica, all'igiene della gravidanza e alla protezione dell'infanzia;

4) tutela psico-fisica della donna e del concepito con riguardo alla prevenzione prenatale, alla gravidanza e alla maternità, comprese le attività dirette a prevenire l'interruzione volontaria della gravidanza mediante il sostegno morale e materiale alle madri in difficoltà;

5) assistenza nei casi di interruzione volontaria della gravidanza con particolare riferimento ai casi in cui è previsto l'intervento del giudice;

6) assistenza e tutela della prima infanzia;

7) preparazione e sostegno nei confronti del minore che chiede al tribunale per i minorenni l'autorizzazione a contrarre matrimonio fornendo ogni documentazione utile per la decisione;

8) azione di chiarimento, di conciliazione, di consulenza anche giuridica per le coppie in disaccordo e per quelle che si orientano verso la separazione;

9) azione di chiarimento, di consulenza e di sostegno per gli affidamenti della prole ad uno dei genitori in caso di rottura del nucleo familiare a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio;

10) interventi di chiarimento e di consulenza in caso di conflitto in ordine all'esercizio della potestà genitoriale e in caso di comportamento dei genitori pregiudizievole per i figli;

11) inchieste e interventi richieste dai giudici nel settore del diritto di famiglia con particolare riferimento ai figli minori.

Art. 9.

Attività di aggregazione sociale

Le associazioni dei comuni promuovono nell'ambito dei distretti, anche a mezzo di strutture permanenti, iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione dei cittadini, finalizzate al permanere nel proprio ambiente di vita e ad un progressivo inserimento nella società dei giovani e degli anziani soggetti a rischio di emarginazione.

Art. 10.

Servizi per il tempo libero

Nell'ambito dell'attività di aggregazione sociale e di qualificazione del tempo libero, le associazioni dei comuni per favorire i processi di socializzazione dei soggetti a rischi di emarginazione, promuovono, anche in collaborazione con le famiglie dei soggetti interessati e collegandosi ove possibile con i servizi del tempo libero esistenti nel territorio, la realizzazione di soggiorni di vacanza e di altre attività socio-ricreative quali campeggi, parchi-gioco, centri « in loco », prevedendo l'eventuale concorso nelle spese.

Le associazioni dei comuni assicurano che le attività socio-ricreative estive rivolte ai minori, in quanto attività integrative del processo educativo, siano svolte nel quadro di una programmazione unitaria ed interdisciplinare degli interventi coinvolgendo in particolare gli organi della scuola.

Per la realizzazione di tali attività sono utilizzate tutte le strutture idonee esistenti sul territorio regionale od anche fuori di esso.

Art. 11.

Tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri

Le associazioni dei comuni al fine di garantire l'assistenza familiare e la tutela psico-affettiva dei minori da 0 a 12 anni ricoverati sono tenuti a consentire l'accesso e la permanenza dei genitori e loro sostituti, nei presidi ospedalieri nell'intero arco delle 24 ore.

I genitori, o loro sostituti, hanno facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche anche ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici, durante le medicazioni, salvo che ciò non contrasti con esigenze di carattere igienico o con l'incolumità di terzi.

I genitori possono collaborare altresì all'organizzazione dei tempi e delle modalità dei pasti, del gioco e del riposo.

Il personale sanitario è tenuto a fornire ai genitori, oltre le normali informazioni sulla natura e decorso della malattia, ogni altro elemento sulle prestazioni mediche a cui sarà sottoposto il minore e sui relativi tempi di attuazione.

Nell'ambito delle previsioni normative di cui all'art. 17 della legge n. 833/1978 sono dettate norme per l'istituzione e la riorganizzazione funzionale delle divisioni, sezioni, servizi ostetrici e pediatrici, dei presidi ospedalieri pubblici e privati, convenzionati per garantire in particolare:

1) la presenza in sala travaglio ed in sala parto di una persona su richiesta della donna;

2) la permanenza del neonato accanto alla madre;

3) l'assistenza familiare ai minori anche nelle ore notturne.

E' comunque assicurata anche in assenza di apposite ristrutturazioni funzionali di reparto, con decorrenza immediata, eventualmente con modalità organizzative a carattere provvisorio, la disponibilità per i piccoli ospiti, di idonei spazi per attività ludiche ed espressive e per agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese alle case di cura private operanti nella regione.

Art. 12.

Interventi di sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione

Le associazioni dei comuni utilizzando tutte le risorse sociali ed economiche presenti nel territorio, operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento sociale di soggetti in particolari situazioni di debolezza ed esposti a gravi rischi di emarginazione, nonchè di soggetti già istituzionalizzati.

Ai fini di cui al comma precedente ed in armonia con quanto previsto dalla legge regionale sul sistema formativo, le associazioni dei comuni:

a) assumono iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio al lavoro delle categorie protette;

b) propongono e attuano iniziative finalizzate all'adeguamento delle capacità professionali in relazione agli effettivi sbocchi nel mercato del lavoro: gli interventi suindicati sono inseriti in via prioritaria nel piano regionale di formazione professionale;

c) favoriscono l'inserimento lavorativo nelle imprese economiche promuovendo e agevolando forme di cooperazione alle quali partecipino, insieme ad altri cittadini, soggetti di cui al comma precedente.

Le imprese artigiane e cooperative di cui almeno un decimo degli addetti sia rappresentato da soggetti suindicati, sono ammesse con priorità alle agevolazioni ed ai finanziamenti previsti dalle vigenti leggi regionali in materia.

Le associazioni dei comuni intervengono nei confronti delle imprese di cui sopra per adeguare i beni strumentali ed il posto di lavoro destinati all'attività lavorativa dei portatori di handicaps.

Esse possono acquistare attezzature e concederne l'uso, anche per il lavoro autonomo, e in via eccezionale, erogano contributi;

d) assicurano la presenza di personale specializzato nella prima fase d'inserimento ed a tal uopo predispongono la formazione e l'aggiornamento del relativo personale nell'ambito dei piani di formazione.

Concessioni in uso e contributi sono erogati previa stipula di convenzioni tra le associazioni dei comuni, i singoli, le imprese e le cooperative sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta regionale.

Le associazioni dei comuni promuovono anche attraverso forme di convenzione con la scuola pubblica, corsi di formazione professionale per i disabili finalizzati ad idonei ipotesi di occupazione nell'ambito dei principi dei programmi previsti dalla normativa vigente sul sistema formativo.

Art. 13.

Interventi di promozione sociale degli anziani

Le associazioni dei comuni promuovono interventi che contribuiscano ad evitare o ad attenuare l'isolamento delle persone anziane favorendo il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento del cittadino anziano nella vita di relazione.

A tale scopo le associazioni dei comuni provvedono in particolare a:

1) individuare nell'ambito dei servizi prestati dagli enti pubblici locali le prestazioni idonee a realizzare forme occasionali di utilizzazione degli anziani;

2) istituire servizi per il ristoro e la cura delle persone anziane;

3) promuovere intese o convenzioni per facilitare l'accesso alla cultura, alla informazione, ai luoghi di ricreazione e pubblico spettacolo e ad altri settori di rilevante consumo sociale, nonchè l'uso dei trasporti pubblici;

4) promuovere inoltre, al fine di evitare ricoveri in istituto, iniziative rivolte a favorire l'affidamento familiare anche a domicilio delle persone anziane.

Art. 14.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicaps, le associazioni dei comuni promuovono i necessari interventi affinchè gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto i percorsi pedonali, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e ricreative o comunque di interesse sociale siano costruite in conformità del decreto ministeriale 18 dicembre 1975, dell'art. 27 della legge 10 marzo 1971, n. 118 e in osservanza della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16 giugno 1968 concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le amministrazioni pubbliche interessate apportano le possibili conformi varianti negli edifici costruiti o appaltati o in via di edificazione.

I piani urbanistici e i regolamenti edilizi in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono modificati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 15.

Interventi di assistenza economica

Gli interventi economici hanno lo scopo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà individuale o familiare, in attesa del definitivo superamento di esse.

Hanno diritto alle prestazioni economiche le persone sole o i nuclei familiari.

Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi alla alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione e al riscaldamento, all'istruzione di base.

Il piano di cui all'art. 23 individua in relazione alle risorse finanziarie disponibili i livelli di reddito ai quali rapportare gli interventi di assistenza economica.

Gli interventi economici possono essere adottati oltre che per attuare le finalità delle vigenti leggi statali e regionali anche per le seguenti iniziative:

1) erogazione di somme per le spese personali in favore delle persone ospiti di istituzioni residenziali e dei minori affidati a famiglie;

2) la concessione di documenti di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

3) la concessione di facilitazioni per l'accesso a manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, ricreativo, sportivo.

Qualora il beneficiario degli interventi abbia parenti tenuti per disposizioni di legge all'obbligo di corresponsione degli alimenti, l'associazione dei comuni chiede il rimborso delle spese effettuate per i fini di cui al terzo comma del presente articolo o si rivale nei confronti di altri soggetti obbligati che siano in grado di corrisponderle.

Art. 16.

Assistenza domiciliare

Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli o nuclei familiari e consistono in interventi di aiuto domestico, infermieristico, sanitario, terapia della riabilitazione, assistenza sociale e tempo libero. Tali interventi sono rivolti agli anziani, agli inabili e agli adulti che, per qualsiasi motivo, non siano autosufficienti anche temporaneamente.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono di norma temporanee, complementari e sussidiarie in quanto erogate nel tempo, nella specie e nella misura in cui il singolo od il nucleo familiare non siano in grado di soddisfare autonomamente i relativi bisogni e devono tendere a stimolare al massimo l'attivazione della partecipazione dei destinatari.

Art. 17.

Soddisfacimento di esigenze abitative

Al fine di far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, sia per prevenire situazioni di emarginazione e segregazione di individui o disgregazioni di nuclei familiari, che per favorire la destituzionalizzazione di soggetti ricoverati od evitarne il ricovero, le associazioni dei comuni intervengono mediante:

1) individuazione degli immobili di proprietà degli enti locali da destinare ad alloggi, anche attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'art. 27 e seguenti della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Gli alloggi di cui sopra, da assegnare anche a condizioni di canone privilegiato, sono individuati in modo da favorire l'integrazione sociale evitando concentrazioni di tali alloggi in determinate zone;

2) miglioramento di condizioni abitative attraverso interventi diretti di manutenzione e adeguamento degli alloggi o concessioni di contributi per l'istallazione ed uso di impianti idrici, elettrici, tecnici e telefonici;

3) integrazione parziale o totale del canone di affitto anche in attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 18.

Emergenza e pronto intervento assistenziale

Gli interventi di emergenza e pronto intervento assistenziale hanno lo scopo di fornire a tutti i cittadini che per qualsiasi motivo ne siano sprovvisti, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti personali e familiari, i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

Tali interventi concernono:

a) l'ospitalità temporanea con o senza pernottamento a favore di minori e adulti indicati dagli articoli 154 e 155 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè a favore dei minori per i quali devesi disporre un immediato allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi degli articoli 314/6 e 333 del codice civile;

b) l'erogazione immediata di sussidi di assistenza straordinaria non ricorrenti.

Art. 19.

Interventi socio-assistenziali a favore di minori

Le attività in favore di minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di educazione comprendono gli interventi seguenti:

1) segnalazione all'autorità giudiziaria minorile delle situazioni di abbandono materiale e morale di minori a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431 nonchè di quelle situazioni per le quali a norma delle leggi vigenti è previsto l'intervento del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare;

2) interventi di chiarificazione e di sostegno con proposta anche di soluzioni alternative per le famiglie dei minori, rivolti a superare le situazioni di abbandono e ogni altra situazione comunque pregiudizievole ai minori, comprese quelle che hanno provocato forme di disadattamento del minore. Tali interventi potranno essere concordati con il tribunale per i minorenni e con il giudice tutelare;

3) indagini relative alle situazioni di cui al precedente punto 1), anche al fine di fornire elementi di giudizio al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare;

4) iniziative rivolte a reperire coppie o persone disponibili per l'adozione speciale e ordinaria nonchè per affidamenti familiari privilegiando nel secondo caso coppie e persone che

risiedono nella stessa comunità in cui abitualmente vive il minore in modo da poter assicurare la permanenza di rapporti tra minore e famiglia di origine. Per le coppie e le persone suindicate dovrà essere effettuata una valutazione della loro specifica capacità e disponibilità;

5) iniziative rivolte alla maturazione delle coppie e persone aspiranti all'adozione o disponibili per effettuare affidamenti familiari nonchè attività di vigilanza e di sostegno alle coppie durante il periodo di affidamento preadottivo e alle coppie e persone affidatarie durante il periodo di affidamento familiare;

6) iniziative di riabilitazione, di assistenza anche in forme semiresidenziali, di appoggio scolastico in favore di minori disabili, di minori che vivono in ambiente sociale e familiare per loro pregiudizievole e di minori disadattati, mediante gli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 77.

In tali iniziative sono compresi anche interventi rivolti all'inserimento lavorativo di cui al precedente art. 12;

7) attuazione dei provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni nell'ambito della competenza civile e amministrativa di cui alla lettera *c*) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sia nelle forme dell'affidamento ai servizi socio-assistenziali e sia in forme sostitutive dell'ambiente familiare come affidamento familiare o a comunità educativo-assistenziali, gruppo appartamento e simili;

8) attività previste dalla legge regionale 12 giugno 1977, n. 29, per la prevenzione delle tossicodipendenze tra la popolazione giovanile.

Art. 20.

Servizio di affidamento familiare

L'affidamento familiare è un servizio rivolto ai minori per i quali si rende opportuno un ambiente sostitutivo della propria famiglia.

L'affidamento è disposto, con preferenza rispetto ad altri interventi assistenziali, su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso della famiglia del minore ovvero in attuazione di apposito provvedimento delle autorità giudiziarie minorili: in ogni caso le autorità giudiziarie minorili sono informate dell'affidamento.

L'affidamento è attuato in applicazione delle leggi statali, in materia con la collaborazione di coppie, persone, nuclei familiari o nuclei composti da due o più volontari, forniti di requisiti tali da assicurare al minore un valido ambiente di vita che consenta il suo sviluppo sul piano affettivo e pedagogico nonchè dignitose condizioni di assistenza.

L'affidamento, che può avere anche funzioni educative nei casi in cui il minore abbia dato manifestazione di disadattamento, è temporaneo o anche parziale cioè limitato ad alcune ore del giorno.

Art. 21.

Servizi residenziali

Nel caso di verificata impraticabilità degli altri interventi di cui alla presente legge o di una loro non completa rispondenza alle esigenze socio-assistenziali degli utenti ovvero, per situazioni comunque eccezionali, tali da rendere necessario un temporaneo allontanamento della persona dal proprio ambiente sociale per evitarne la esposizione a particolari fattori di rischio, sono attuati i sottoelencati interventi aventi comunque carattere integrativo e complementare rispetto alle altre prestazioni previste dalla presente legge:

a) casa albergo che si caratterizza come un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di coniugi e persone sole autosufficienti. E' provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed è di norma, ubicata in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali. Gli alloggi della casa-albergo possono essere messi a disposizione anche di persone non anziane prive di nucleo familiare o di altre possibilità di alloggio, nonchè di ragazze madri che non intendano permanere nell'ambiente familiare;

b) gruppo appartamento che si caratterizza come comunità destinata a minori ed adulti con particolari problemi personali e sociali ed è inserito in normali case di abitazione situate in zone residenziali; accoglie un numero limitato di persone tra le quali sia possibile la convivenza e si struttura come comunità autogestita o gestita con la partecipazione della popolazione locale e con la presenza stabile di operatori sociali e di volontari;

c) comunità educativo-assistenziale destinata ad accogliere minori per i quali non sia stato possibile provvedere diversamente e sia necessario un particolare sostegno educativo diretto ad evitare o a riparare un eventuale disadattamento ed a favorire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali. In essa è prevista la presenza stabile di un numero sufficiente di operatori appositamente qualificati;

d) comunità terapeutica finalizzata in particolare a trattamenti di riabilitazione di soggetti portatori di disturbi di natura psichica o fisica e caratterizzata dall'integrazione tra operatori e soggetti assistiti;

e) casa di riposo destinata ad ospitare gli anziani a richiesta degli interessati o dei familiari o dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e adeguatamente fornita di servizi socio-assistenziali collegati con i servizi di base. Le case di riposo debbono avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione per quanto possibile degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita della casa.

Art. 22.

Ufficio per la protezione dei minori

Allo scopo di promuovere e vigilare sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nei confronti dei minori, presso ogni associazione dei comuni opera un ufficio per la protezione dei minori con i seguenti compiti:

promozione dell'assistenza e cura dei minori in condizioni di bisogno per motivi familiari o ambientali;

vigilanza sull'assistenza prestata agli affidati ed ai ricoverati in comunità educativo-assistenziali ed in strutture residenziali;

reperimento ed indicazione di nominativi di tutori al giudice tutelare e al Tribunale per i minorenni;

sostegno ai tutori nominati per l'esercizio delle loro funzioni;

segnalazioni ai servizi socio-assistenziali ed all'autorità giudiziaria minorile delle situazioni concernenti minori di cui sopra nonché segnalazione ai servizi socio-assistenziali di tutti i cittadini sottoposti a gravi rischi di emarginazione.

Il responsabile dell'ufficio per la protezione dei minori è eletto dall'assemblea dell'associazione dei comuni tra i cittadini di provata capacità ed esperienza nei problemi sociali con la maggioranza dei due terzi per le prime tre votazioni e successivamente con la maggioranza assoluta dei componenti di collegio.

Il responsabile dell'ufficio di protezione dei minori dura in carica cinque anni e percepisce l'indennità prevista dall'art. 22 della legge regionale n. 65/1979 per i vice presidenti dei comitati di gestione.

L'ufficio di protezione dei minori si avvale per l'esercizio dei propri compiti di personale e strutture assegnate dall'associazione dei comuni e di personale volontario.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 23.

Programmazione dei servizi socio-assistenziali

Alla definizione degli obiettivi e alle modalità di attuazione dei servizi socio-assistenziali la Regione provvede nell'ambito dello stesso piano di cui all'art. 12 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, che prende la denominazione di piano socio-sanitario.

A tal fine il piano contiene in particolare:

1) i livelli delle prestazioni assistenziali;

2) le tipologie dei servizi;

3) i progetti;

4) l'individuazione dei livelli di reddito per gli interventi di assistenza economica;

5) l'individuazione dei livelli di idoneità dei servizi e delle strutture residenziali;

6) la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori addetti ai servizi di cui alla presente legge.

Art. 24.

Compiti degli enti locali

Sulla base del piano socio-sanitario regionale, le associazioni dei comuni predispongono annualmente il programma territoriale degli interventi relativi all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali attribuite ai comuni ai sensi della vigente legislazione.

Tali programmi, articolati nei progetti, sono approvati dai singoli comuni in allegato al bilancio di previsione.

A tal fine i programmi di cui al primo comma indicato tra l'atro:

a) le risorse finanziarie e la loro fonte con particolare riguardo all'impegno da iscrivere nei singoli bilanci comunali;

b) il personale da utilizzare, nell'ambito delle dotazioni organiche di ciascun comune associato;

c) le strutture edilizie e le altre attrezzature da utilizzare, sia quelle da acquistare.

La gestione dei programmi territoriali, dopo l'approvazione da parte dei comuni è disciplinata dal regolamento di cui al precedente art. 4.

Le associazioni dei comuni al fine di una corretta attività programmatoria provvedono, nell'ambito delle finalità e dei programmi del sistema informativo di base istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, a fornire alla giunta regionale i dati richiesti sulla organizzazione, la gestione e la funzionalità dei servizi socio-assistenziali.

Art. 25.

Regolamento di gestione dei servizi sociali

Le associazioni dei comuni con proprio atto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge adottano il regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali che in particolare:

1) individui le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla gestione degli interventi e dei servizi in relazione alle specifiche caratteristiche degli stessi;

2) definisca l'istruttoria necessaria alla erogazione dei servizi nonché:

i soggetti destinatari degli interventi e quelli legittimati a richiederli;

gli accertamenti necessari e la individuazione degli uffici competenti per la valutazione delle condizioni soggettive degli utenti e per la scelta degli interventi più idonei;

3) preveda la durata e le procedure di urgenza da adottare per i provvedimenti immediati ed eccezionali di cui all'articolo 18.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno schema-tipo di regolamento da inviare alle singole associazioni dei comuni.

Art. 26.

Convenzioni

Le associazioni dei comuni per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali possono stipulare convenzioni anche per singole prestazioni con gli enti, le associazioni e le cooperative operanti nel campo socio-assistenziale, purché iscritte nel registro di cui all'art. 27.

Le convenzioni sono stipulate in conformità a schemi-tipo approvati dalla giunta regionale su conforme parere della commissione consiliare competente.

TITOLO IV

ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 27.

Registro regionale

Gli enti, le associazioni dotate di personalità giuridica e le cooperative operanti nella regione che vogliono concorrere alla realizzazione dei fini di cui alla presente legge sono iscritti a domanda in un registro regionale istituito presso la giunta regionale.

L'iscrizione è disposta dalla giunta regionale su proposta della associazione dei comuni competenti per territorio previo accertamento dei seguenti requisiti:

1) assenza di fini di lucro;

2) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale, di efficacia organizzativa ed operativa;

3) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie, rese anche con convenzioni, da appartenenti ad ordini religiosi.

I criteri per determinare l'idoneità di cui al punto sub 2) del comma precedente sono stabiliti dal consiglio regionale.

Fino all'adozione di tale atto si applicano le disposizioni del decreto del presidente della giunta regionale 6 settembre 1977, n. 819.

La domanda di iscrizione al registro regionale è presentata, corredata di documenti utili per l'accertamento, alla associazione dei comuni competente per territorio, la quale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, invia la propria proposta alla giunta regionale che provvede nei successivi trenta giorni.

Il venir meno di anche uno dei requisiti richiesti comporta la revoca dell'iscrizione.

Art. 28.

Volontariato

La Regione riconosce il rilevante valore sociale dell'opera prestata dalle associazioni di volontariato o di singoli volontari.

In considerazione di quanto previsto dal primo comma e nel rispetto dei principi della presente legge le associazioni di volontariato ed i singoli volontari possono essere utilizzati per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali.

Il contributo del personale volontario al funzionamento dei servizi è attuato nell'ambito dei progetti stabiliti dai piani socio-sanitari delle associazioni dei comuni.

Il personale volontario operante nei servizi è a tutti gli effetti responsabile dell'attività prestata ed è tenuto al rispetto dei regolamenti relativi all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

Al personale volontario sono rimborsate su richiesta le spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività prestata.

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare individua le modalità e le procedure per l'utilizzazione da parte delle associazioni dei comuni delle prestazioni del volontariato.

Art. 29.

Apertura e funzionamento dei servizi residenziali privati

Le istituzioni private e le associazioni regolarmente riconosciute o di fatto operanti nel territorio regionale, nonché le persone fisiche che intendano istituire e/o gestire, anche a scopo di lucro, strutture comunque denominate e servizi di tipo aperto o strutture residenziali chiedono l'autorizzazione all'associazione dei comuni competente per territorio.

L'associazione dei comuni procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste dalle norme vigenti e trasmette gli atti al sindaco territorialmente competente per la concessione o meno dell'autorizzazione.

L'autorizzazione non è cedibile ed è revocabile per la sopravvenuta mancanza di anche uno dei requisiti e delle condizioni previste nell'atto autorizzatorio.

Art. 30.

Funzioni di vigilanza e di controllo. Delega

Le funzioni amministrative regionali di vigilanza e controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione della maternità e dell'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono delegate ai comuni riuniti nelle associazioni dei comuni e le comunità montane di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Sono altresì delegate le funzioni amministrative regionali di vigilanza e di controllo sugli istituti pubblici e privati per l'assistenza di cui alla legge 17 luglio 1980, n. 6972.

Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di amministrazione, di erezione, di fusione, di raggruppamento, di consorzio, di modificazione patrimoniale, di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 31.

Subdelega ai comuni di funzioni regionali concernenti le persone giuridiche private

Le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nell'ambito della regione, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sono sub-delegate ai comuni nel cui territorio le suddette persone giuridiche hanno sede legale.

Sono altresì subdelegate ai comuni le funzioni di coordinamento di attività e di unificazione di amministrazione di cui all'art. 26 c.c., nonché le funzioni relative all'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 c.c.

Restano di competenza regionale le funzioni relative al riconoscimento giuridico, all'approvazione dello statuto e successive modificazioni, all'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni alla trasformazione delle stesse, nonché alla devoluzione di beni di associazioni e fondazioni ed alla relativa estinzione.

TITOLO V

PERSONALE E NORME FINANZIARIE

Art. 32.

Fondo regionale

Per il conseguimento delle finalità di cui alla precedente legge è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio 1982, il cap. 2885 denominato: «Fondo regionale per l'espletamento dei servizi in materia socio-assistenziale» (tit. I - sez. 8 - rubr. 28 - cat. 5 - sett. 7 - tipo 1.1).

Nel fondo suddetto affluiscono:

1) le entrate già destinate agli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1-*sexies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e che nel bilancio regionale trovano contropartita nei capitoli 2881, 2882, 2883 e 2884 dello stato di previsione della spesa;

2) lo stanziamento del cap. 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale finalizzato alla previsione, cura e riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

3) lo stanziamento del cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale finalizzato alla programmazione, al funzionamento, alla gestione ed al controllo del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità in attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 465 e 22 maggio 1978, n. 194;

4) lo stanziamento del cap. 2640 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'espletamento delle funzioni assistenziali già esercitate dalla regione ed attribuite ai comuni con l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

5) lo stanziamento del cap. 2900 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per le finalità della legge regionale 26 aprile 1974, n. 9 concernente l'integrazione dell'assistenza a favore dei minorati della vista;

6) i proventi di atti di liberalità di privati.

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede inoltre con i fondi stanziati in bilancio dai comuni e dalle province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. Tali fondi sono assegnati alle associazioni dei comuni competenti per territorio; per i fondi delle province il criterio di ripartizione tra le associazioni dei comuni competenti è determinato con decreto del presidente della giunta regionale.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del bilancio regionale dell'esercizio 1982.

Art. 33.

Criteri di ripartizione e gestione del fondo regionale

Il fondo regionale di cui al precedente articolo è finalizzato ad assicurare la conformità delle prestazioni dei servizi socio-assistenziali attualmente operanti e a promuovere e realizzare l'avvio, l'adeguamento e la trasformazione degli interventi e dei servizi previsti dalla presente legge.

I criteri di riparto del fondo tra le associazioni dei comuni e la quota dello stesso da destinare a spese di investimento sono determinate dal Piano.

Sono attribuiti prioritariamente alle associazioni dei comuni sede delle strutture residenziali già gestite da enti nazionali disciolti i fondi relativi alle spese di funzionamento delle stesse.

Per i fondi assegnati alle associazioni dei comuni esse provvedono a che la relativa amministrazione sia tenuta separata rispetto alla gestione sanitaria prevedendo bilanci e conti consuntivi distinti.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*; agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari - per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Nelle more della approvazione del piano, il fondo è ripartito con i criteri di cui all'art. 10 della legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12 con riferimento — per quanto attiene al parametro di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo — alla popolazione residente in ciascun comune alla data del 31 dicembre 1980.

Art. 34.
Personale

Il personale dei servizi socio-assistenziali è costituito da quello:

1) in servizio presso i comuni addetto prevalentemente a compiti attinenti l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge;

2) in servizio presso le amministrazioni provinciali addetto prevalentemente a compiti attinenti l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge;

3) trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 481/1978 convertito in legge n. 641/1979 e definitivamente destinato agli enti locali;

4) già in servizio presso le I.P.A.B. e trasferito ai comuni.

5) in servizio presso le comunità montane di cui all'art. 2, anche in posizione di comando, disposto dall'amministrazione regionale, addetto prevalentemente a compiti attinenti l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Il personale di cui al punto 2) del precedente comma è comandato ai comuni con vincolo di destinazione ai servizi socio-assistenziali in base a criteri stabiliti dalla giunta regionale volti a favorire la mobilità e l'equilibrio territoriale dei servizi.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.
Adempimenti degli enti locali per il primo piano socio-sanitario

Per la predisposizione del primo piano socio-sanitario le associazioni dei comuni provvedono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad inviare alla giunta regionale i dati concernenti: il numero, la dislocazione e le caratteristiche organizzative delle strutture e servizi per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, attualmente gestiti dai comuni, dalle province e dagli altri enti pubblici e privati operanti nel territorio di competenza nonché la quota di fabbisogno per ciascun servizio soddisfatta e i rapporti convenzionali in atto.

Negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al comma precedente i comuni e le province inviano l'inventario di tutto il patrimonio edilizio e delle relative eventuali attrezzature, con le attuali destinazioni ivi compresi quelli già di proprietà degli E.C.A., delle I.P.A.B. e degli enti nazionali operanti nella materia di cui alla presente legge, trasferito ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e gli eventuali progetti per la riconversione del patrimonio stesso.

Art. 36.
Compiti delle province

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma per l'assistenza o di quella delle autonomie locali, le province esercitano le funzioni di assistenza sociale di loro competenza per i rispettivi ambiti territoriali mediante convenzione con le associazioni dei comuni.

Con la convenzione sono, fra l'altro, disciplinati i rapporti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego del personale provinciale nonché concordate le concrete modalità attuative dei servizi nei quali sono impiegati risorse personali e patrimoniali delle amministrazioni provinciali.

Art. 37.
Abrogazione di norme

Sono abrogate le leggi regionali 23 gennaio 1974, n. 6, 26 aprile 1974, n. 29 e ogni altra norma regionale relativa all'organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali che risulti incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 38.
Modificazioni alla legge regionale 19 *dicembre* 1979, *n.* 65

Al fine di adeguare la struttura organizzativa delle U.L.S.S. ai compiti ed alle finalità della presente legge, l'art. 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è modificato come segue:

Al secondo comma è aggiunto il seguente paragrafo:

c) per la responsabilità socio-assistenziale:
prevenzione e promozione sociale;
interventi socio-assistenziali.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« In ogni caso i settori devono essere almeno due per la responsabilità sanitaria, almeno due per la responsabilità amministrativa e almeno uno per la responsabilità socio-assistenziale ».

L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario e uno amministrativo individuati dal comitato di gestione dell'U.S.L., secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Viene inoltre individuato dal comitato di gestione un coordinatore dei servizi sociali, il quale, con i coordinatori sanitario e amministrativo, assicura i necessari collegamenti tra i vari servizi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 31 maggio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *novembre* 1981 (*atto n.* 419), *in data* 21 *gennaio* 1982 (*atto n.* 456) *e in data* 29 *aprile* 1982 (*atto n.* 549) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *maggio* 1982.

(3104)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822190)